

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2020 - 2022 E DEFINIZIONE DEL LIMITE DELLA SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E FLESSIBILE.
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **18:55** convocata nei modi prescritti nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE. Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presenti Assenti	
DIFONZO TOMMASO	SINDACO	Presente	
BROGNOLI GIUSEPPE	VICE SINDACO	Presente	
MERCALLI PIERANTONIO	ASSESSORE	Presente	
■ TOTALE		Presenti 3	Assenti 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Marilena Pappacena.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. TOMMASO DIFONZO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2020 - 2022 E DEFINIZIONE DEL LIMITE DELLA SPESA ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E FLESSIBILE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-l'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.16 della legge 183/2011, stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere annualmente alla rilevazione delle spese di personale ed, in mancanza, il divieto di effettuare assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità;

-ai sensi dell'art.39, comma 1, della legge 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

-in base al combinato disposto dell'art.91 del T.U.E.L. e dell'art.6, commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 165/2001, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle cosiddette categorie protette ex lege 68/99, sono tenuti ad adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni del personale e, coerentemente con lo stesso, rideterminare la consistenza delle dotazioni organiche, *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”*; tale *“piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;

- l'art. 89 del D. Lgs 267/2000 ed in particolare il comma 5 che testualmente recita: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;

-con deliberazione della Giunta Comunale, n. 23 del 06/02/2019 è stata approvata la programmazione del fabbisogno personale anni 2019-2021, individuato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato e flessibili e preso atto della non sussistenza di situazioni di soprannumero né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

-con deliberazione della Giunta Comunale, n. 91 in data 11/12/2019 è stato adottato, per il triennio 2020/2022, il piano delle azioni positive;

Considerato che

- sono entrati in vigore i D.Lgs. n. 74/2017 e 75/2017, emanati in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n.124/2015 comunemente definita riforma Madia;

- In data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.173 le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art.4 comma 2); b) *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art.4, comma 3); c) *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si*

ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge” (precisazione del decreto 8 maggio 2018);

- La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n.111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che *“la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*, considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

- A partire dal 25/09/2018, le pubbliche amministrazioni devono adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l'apparato sanzionatorio disposto dall'art.6, comma 6, del novellato d.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltro entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che *“... In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che *“la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”*, precisando quindi che *“Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”*;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal Decreto Legislativo n°75/2017, il concetto di “dotazione organica” si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale o per l'aggiornamento del piano già adottato, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Rilevato che il responsabile dell'Area contabile, con nota prot. n. 261 del 13/01/2020

- ha comunicato che:

- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio ed è stata effettuata la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3/2019.
- il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali 2018
- invio entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile - della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali
- conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (non sussiste essendo il saldo non negativo)
- che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2019 saranno presumibilmente rispettati;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

- Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013) pari ad € **535.207,01**;
- che è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- certificazione di credito da parte dell'Ente
- Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione 2019, rendiconti 2018, bilancio consolidato (l'Ente si è avvalso della facoltà di non redigere tale documento trattandosi di un Ente di piccole dimensioni) e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 13, legge n. 196/2009)
- L'avvenuta Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà”: La fattispecie non sussiste.

- ha allegato alla predetta nota i prospetti di spesa del personale Allegati B1-B2-B3 e il prospetto indicativo delle capacità e resti assunzionali;

Ricordato il limite della media della spesa del personale in riferimento al triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti della legge 296/2006 e s.m.i., che risulta pari ad € **535.207,01**

Atteso che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone “4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2016/QMIG del 3 maggio 2016 la quale pronuncia il seguente principio di diritto: “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”.

Considerato tuttavia che il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2016, n. 160, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, stabilisce all'articolo 16, comma 1-quater che “All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Dato atto pertanto che tale disposizione stabilisce l'esplicita esclusione dal tetto alla spesa per il lavoro flessibile (spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009) degli incarichi a contratto conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, la cui spesa verrà conseguentemente esclusa dalla presente programmazione.

Preso atto che la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione 1/2017, ha chiarito che “*Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale –ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento*”

Rilevato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 6/2/2019 è stato individuato (in considerazione della mancata effettuazione nell'anno 2009 e nel triennio 2007-2009 delle spese per le

assunzioni flessibili) quale nuovo parametro di riferimento per il Comune di San Pietro Mosezzo, per le assunzioni flessibili, il costo annuale relativo ad un dipendente di categoria giuridica D per un importo (comprensivo di oneri a carico dell'ente) pari ad € **33.500,00**. Tale importo rappresenterà quindi il limite massimo per le assunzioni flessibili per l'anno 2019 e successivi per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;

Preso atto, che nel Comune, nel corso del 2019, si è verificata la cessazione dal servizio, per pensionamento del seguente dipendente:

Istruttore amministrativo - cat. C - P.E. C5	13/07/2019
---	-------------------

Rilevato che per l'anno 2020 sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno 2019, ovvero pari :

Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2019 da utilizzare nel 2020	€ 31.757,99
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2020 da utilizzare nel 2021	€ 0
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2021 da utilizzare nel 2022	€ 0

Richiamato l'art.3, comma 5, del D. L. 90/2014, come modificato dall'art. 14 - bis, c. 1 lett.a), d.l. 28/01/2019, N. 4 CONVERTITO IN LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26, il quale prevede che, *a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente* (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Considerato che per la determinazione del calcolo dei risparmi realizzati per le cessazioni intervenute nel quinquennio antecedente si è tenuto conto delle modalità indicate dalle:

- circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (*..il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio ..omissis ...Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato.....Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi*);
- deliberazione 71/ 2017 della Corte dei Conti Lombardia laddove recita “la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo “*spesa del personale cessato*” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all'ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell'applicazione del citato comma 557”;
- deliberazione n. 172/2016 della Corte dei Conti per il Molise recita “*Ne consegue che, per il 2016, il totale della capacità assunzionale è dato dalla somma tra una quota di competenza (il 2016 si calcola sulla base dei cessati del 2015) e una quota a residuo del triennio precedente dinamico, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie n.28/2015, quest'ultima nell'esercizio attuale è pari a quanto non speso dei budget negli anni 2013-2014-2015 calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2012-2013-2014.*”

Preso atto che risultano attualmente resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 , pari ad € **63.170,27**

Capacità assunzionale 2015 relativa ai resti 2014	residua	€ -
Capacità assunzionale 2016 relativa ai resti 2015	residua	€ -
Capacità assunzionale 2017 relativa ai resti 2016	residua	€ -
Capacità assunzionale 2018 relativa ai resti 2017	residua	€ 32.994,76

Capacità assunzionale 2019 relativa a resti 2018	residua	€ 30.175,51
--	----------------	--------------------

Risulta quindi la facoltà assunzionale per gli anni 2020/2022 pari ad €.:

Resti Capacità assunzionale relativi alle cessazioni 2014/2018	€ 63.170,27
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2019 da utilizzare nel 2020	€ 31.757,99
Totale Capacità assunzionale da utilizzare nel 2020	€ 94.928,26

Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2020 da utilizzare nel 2021	€ 0
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2021 da utilizzare nel 2022	€ 0
Capacità assunzionale generata dalle cessazioni 2022 da utilizzare nel 2023	€ 0

Atteso che:

- nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
- la condizione di soprannumero, ovvero di personale extra dotazione organica, si rileva dal confronto tra i dipendenti in servizio e la consistenza della dotazione organica;
- la condizione di eccedenza si rileva in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, con particolare riferimento all'impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personal;
- la mancata applicazione della norma sopra riportata è sanzionata con il divieto di effettuare nuove assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti adottati;
- che la stessa prevede il coinvolgimento dei dirigenti che sono chiamati ad attivare questa procedura in quanto il mancato rispetto di tale obbligo, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'ente ha effettuato la seguente procedura:

- E' stato richiesto ai responsabili di servizio la proposizione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti,
- Ai fini del rispetto delle linee di indirizzo del decreto ministeriale sono state poste in essere quanto segue:
 - a) elaborato la dotazione organica teorica numerica composta dal personale attualmente in servizio sulla base delle *linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti coperti
D3	Comandante polizia municipale – Commissario Capo	1
TOTALE D3		1
D1	Istruttore direttivo tecnico	1
	Istruttore direttivo contabile	1
TOTALE D1		2
C	Agente di polizia municipale	1
	Istruttore amministrativo	3
	Istruttore contabile	1
	Istruttore tecnico	0
TOTALE C		5
B3		0
TOTALE B3		0

B1		0
TOTALE B1		0
A	Operatore servizi 1^ infanzia	
TOTALE A		0
TOTALE COMPLESSIVO		8

- b) elaborato la dotazione organica finanziaria del personale attualmente in servizio che comporta una spesa, per l'anno 2020, pari ad € **472.397,65** di cui € **453.555,96** soggetti al limite 2011-2013, che risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 (Allegato B1);
- c) elaborato gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo indeterminato che determinato o flessibile verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari della nuova spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 pari ad € **81.650,05**;
- d) calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando per l'anno 2020 l'importo pari ad € **94.928,26**, mentre per le capacità assunzionali del personale flessibile l'importo utilizzato risulta pari ad € **33.500,00** come determinato poco sopra;

Dato atto che:

1. non sussiste, al momento, in servizio presso l'Ente personale in soprannumero rispetto al complesso dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ente;
2. non risultano, sentiti i Responsabili di Servizio in merito a rilevazioni di eventuali eccedenze, segnalazioni di personale in esubero in relazione a sopravvenute modificazione dell'organizzazione del lavoro e delle competenze assegnate alla struttura cui ciascun Responsabile è preposto;

Preso atto della necessità di definire il piano dei fabbisogni del personale prevedendo il seguente piano assunzionale per il periodo 2020/2022:

PIANO OCCUPAZIONALE PERSONALE ANNO 2020				
N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
1	C	Istruttore Amministrativo/ Tecnico	Mobilità esterna o concorso pubblico o scorrimento graduatoria nei limiti previsti dalla legge	A tempo pieno e indeterminato
1	C	Istruttore Amministrativo/ Contabile	Mobilità esterna o concorso pubblico o scorrimento graduatoria nei limiti previsti dalla legge	A tempo pieno e indeterminato
2	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004	1 unità per 12 ore settimanali fino al 31.12.2020; 1 unità per 6 ore settimanali fino al 30/6/2020 I due posti in dotazione organica verranno eliminati in data 31/12/2020
2	C	Istruttore Tecnico	Comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004	1 unità per 12 ore settimanali fino al 31.12.2020; 1 unità per 6 ore settimanali fino al 30/6/2020 I due posti in dotazione organica verranno eliminati in data 31/12/2020

PIANO OCCUPAZIONALE PERSONALE ANNO 2021

N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
1	B	Operaio specializzato	Mobilità esterna o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato

PIANO OCCUPAZIONALE PERSONALE ANNO 2022

N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
=	=	=	=	=

Rilevato che ai fini della coerenza con le linee di indirizzo l'ente ha:

- a) elaborato la dotazione organica teorica numerica per il 2020 composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni previste per il 2020

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti previsti	N. posti vacanti	N. posti coperti
D3	Comandante polizia municipale – Commissario Capo	1	0	1
TOTALE D3		1	0	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	3	2	1
	Istruttore direttivo contabile	1	0	1
TOTALE D1		4	2	2
C	Agente di polizia municipale	1	0	1
	Istruttore amministrativo	3	0	3
	Istruttore contabile	2	1	1
	Istruttore tecnico	3	3	0
TOTALE C		9	4	5
B3		0	0	0
TOTALE B3		0	0	0
B1	Operaio specializzato	0	0	0
TOTALE B1		0	0	0
A	Operatore servizi 1^ infanzia	0	0	0
TOTALE A		0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO		14	6	8

- b) elaborato la dotazione organica finanziaria, composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni previste per il 2020 (con previsione di assunzione dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato a partire da marzo e personale flessibile), che comporta una spesa pari ad € 552.417,80 di cui € 530.770,66 soggetti al limite 2011-2013 che risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 e implica un ulteriore margine di spesa ancora sostenibile nel 2020 pari a € 4.435,36 (Allegato B2);
- c) elaborato la dotazione organica finanziaria per l'anno 2021 composta dal personale attualmente in servizio e dalle assunzioni a 2020 e 2021 senza il lavoro flessibili, che comporta una spesa pari a 557.703,50 di cui 533.947,36 soggetti al limite 2011-2013 che risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 e implica un ulteriore margine di spesa ancora sostenibile nel 2021 pari a € 1.258,66 (Allegato B3);

Considerato che la presente programmazione del personale dovrà essere contenuta quale integrazione al documento unico di programmazione;

Dato Atto che viene richiesto il parere dell'Organo di revisione contabile per la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione alle OO.SS.;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del Tuel, dal Responsabile del servizio personale e dal Responsabile dell'area contabile;

Con Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto dei calcoli sintetizzati nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, sulla dotazione organica in termini finanziari e della sua correlazione con la spesa massima assentibile definita nella media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013, delle capacità assunzionali disponibili per le assunzioni dall'esterno di personale a tempo indeterminato e determinato e/o flessibile, del rispetto del limite delle spese da sostenere con il presente fabbisogno del personale, del personale assumibile, e delle altre spese del personale da confrontare sia sul limite della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020/2022, sia del non superamento della media della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013;
- Di Prendere atto che dall'analisi derivante dalla ricognizione della dotazione organica per l'anno 2020 effettuata ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 6 1° c. del D. Lgs 165/01 non emergono situazioni di soprannumero né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
- Di confermare, come stabilito con DGC 23 del 6/2/2019, quale nuovo parametro di riferimento per il Comune di San Pietro Mosezzo, per le assunzioni flessibili (art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i.; deliberazione 1/2017 adottata dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti), il costo annuale relativo ad un dipendente di categoria giuridica D per un importo comprensivo di oneri a carico dell'Ente pari a € 33.500,00. Tale importo rappresenterà quindi il limite massimo per le assunzioni flessibili per l'anno 2019 e successivi per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;
- Di determinare la facoltà assunzionale risultante al 1 gennaio 2020 (comprensiva dei resti delle facoltà assunzionali quinquennio precedente) in € **94.928,26**;
- Di approvare il seguente quadro assunzionale per gli anni 2020/2022:

PIANO OCCUPAZIONALE PERSONALE ANNO 2020				
N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
1	C	Istruttore Amministrativo/ Tecnico	Mobilità esterna o concorso pubblico o scorrimento graduatoria nei limiti previsti dalla legge	A tempo pieno e indeterminato
1	C	Istruttore Amministrativo/ Contabile	Mobilità esterna o concorso pubblico o scorrimento graduatoria nei limiti previsti dalla legge	A tempo pieno e indeterminato
2	D	Istruttore Direttivo Tecnico	Comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004	1 unità per 12 ore settimanali fino al 31.12.2020; 1 unità per 6 ore settimanali fino al 30/6/2020 I due posti in dotazione organica verranno eliminati in data 31/12/2020
2	C	Istruttore Tecnico	Comma 557 dell'art. 1 della legge n. 311/2004	1 unità per 12 ore settimanali fino al 31.12.2020; 1 unità per 6 ore settimanali fino al 30/6/2020 I due posti in dotazione organica verranno eliminati in data 31/12/2020

PIANO OCCUPAZIONALE PERSONALE ANNO 2021

N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
1	B	Operaio specializzato	Mobilità esterna o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato

PIANO OCCUPAZIONALE PERSONALE ANNO 2022

N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
=	=	=	=	=

6. Di dare atto che la spesa prevista per il 2020 derivante dalla programmazione di cui sopra (con previsione di assunzione dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato a partire da marzo e con previsione del lavoro flessibile) oltre alla spesa di personale attualmente presente è determinata in € **552.417,80** di cui € **530.770,66** soggetti al limite 2011-2013 e che tale spesa rientra nei limiti della spesa per il personale 2011 – 2013;

7. Di approvare la dotazione organica, sotto riportato:

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti previsti	N. posti vacanti	N. posti coperti
D3	Comandante polizia municipale – Commissario Capo	1	0	1
TOTALE D3		1	0	1
D1	Istruttore direttivo tecnico	3	2	1
	Istruttore direttivo contabile	1	0	1
TOTALE D1		4	2	3
C	Agente di polizia municipale	1	0	1
	Istruttore amministrativo	3	0	3
	Istruttore contabile	2	1	1
	Istruttore tecnico	3	3	0
TOTALE C		9	4	5
B3		0	0	0
TOTALE B3		0	0	0
B1	Operaio specializzato	0	0	0
TOTALE B1		0	0	0
A	Operatore servizi 1^ infanzia	0	0	0
TOTALE A		0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO		14	6	8

8. Di dare atto che si terrà conto del presente provvedimento in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 – bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022 e della nota di aggiornamento del DUP;

9. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile art. 134 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SINDACO
(F.to TOMMASO DIFONZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Marilena Pappacena)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- 1) Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi **06-02-2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **21-02-2020**
- 2) Viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.gvo 18.08.2000, n. 267, con elenco **Prot.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Marilena Pappacena)

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

San Pietro Mosezzo, **06-02-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Marilena Pappacena)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

San Pietro Mosezzo,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Marilena Pappacena)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 06-02-2020 al 21-02-2020

Senza opposizione o reclami.

San Pietro Mosezzo

IL SEGRETARIO COMUNALE